

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1233)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1965

Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento risponde anzitutto ad esigenze organizzative del Ministero della marina mercantile per quanto concerne il personale appartenente alla carriera di concetto e mira, nel contempo, ad eliminare disparità di trattamento tra tale personale e quello di altre Amministrazioni.

Con la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, « Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici », venne istituito il ruolo centrale e periferico della carriera di concetto di detto Ministero, comprendente 104 posti.

Dopo l'inquadramento in tale ruolo del personale proveniente dal ruolo ispettivo della pesca, da quello dei disegnatori e dai ruoli aggiunti (complessivamente 12 unità), per i posti restanti fu indetto un concorso

per esami riservato al personale della carriera esecutiva della stessa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge.

Il concorso fu espletato mediante lo svolgimento di due prove scritte e di prove orali, secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

I vincitori del concorso (in numero di 49), inquadrati nella qualifica iniziale (vice segretario) alla data del 16 ottobre 1962, potranno ottenere, in base alle norme vigenti, lo avanzamento alla qualifica di Segretario aggiunto solo dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica che attualmente rivestono.

Non analogo trattamento è stato riservato al personale di altre Amministrazioni in occasione della revisione dei relativi organici.

L'attuazione del nuovo provvedimento, che prevede la riduzione alla metà dei requisiti di permanenza nella qualifica inferiore — per le promozioni a Segretario aggiunto — del personale vincitore del con-

corso in questione, potrà, oltre tutto, mettere in grado l'Amministrazione della marina mercantile di disporre di funzionari di concetto delle qualifiche intermedie, di cui attualmente è sprovvista.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti delle promozioni alla qualifica di Segretario aggiunto, i requisiti di permanenza nella qualifica inferiore per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, sono ridotti alla metà.

Art. 2.

All'onere di lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1179 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.